

TITOLO IV
SPESE PROCESSUALI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ATTIVATA DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ISCRITTE A RUOLO

Articolo 157 (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo) (R)

Si tratta delle spese processuali (diritti e tasse), da tener distinte dalle spese della procedura esecutiva affidata ai concessionari (ex art. 17, d. lgs. n. 112/1999 e decreto ministeriale del 21 novembre 2000) per i procedimenti giurisdizionali attivati dal concessionario per la riscossione coattiva del credito principale (pene e spese penali e civili, nonché altri crediti erariali: tributi ecc.).

1. Stato normativo e fattuale sino all'affidamento della riscossione ai concessionari.

Credito principale spese civili:

- annotazione come prenotazione delle spese via via maturate nell'articolo di campione originario come spese suppletive; lo stesso ufficio era parte attiva del recupero perché dava impulso ai procedimenti di riscossione e provvedeva al recupero del credito principale e di quelle suppletive.

Credito principale spese e pene penali:

- l'ufficio del campione penale, che era parte attiva nelle procedure di riscossione coattiva, manteneva in evidenza nel fascicolo, informalmente, memoria delle spese processuali della procedura esecutiva (sicuramente non si provvedeva ad aprire corrispondente campione civile) che computava nel recupero, che seguiva direttamente, del credito principale.

Credito principale Entrate tributarie:

- la riscossione era già a cura del concessionario, prima della riforma del 97, e l'ufficio giudiziario non compiva alcuna attività di riscossione.

Apertura campione civile sulla base di notizie dell'ufficio giudiziario presso cui era attivo il procedimento di riscossione coattiva (a volte su registro analogo a quello del campione ma materialmente diviso).

Chiusura dell'articolo: per notizia ricevuta dal concessionario per avvenuto recupero anche di queste spese.

In caso di mancata notizia dal concessionario, avuta notizia, dall'ufficio giudiziario presso cui pende il procedimento, dell'abbandono o della definizione della causa, invio a Finanze (ora Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate) dell'elenco degli importi iscritti, chiusura degli articoli di campione per consegna.

2. Stato fattuale dopo l'affidamento della riscossione ai concessionari.

Le spese collegate alla riscossione dei campioni civili e penali sono scomparse nel nulla, probabilmente perché non si sta procedendo alla riscossione coattiva dati tutti i problemi collegati alla formazione e all'invio dei ruoli ai concessionari;

Le spese per la riscossione delle altre entrate: sospese, non è inviata notizia alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate per discussioni sul visto di esecutorietà del ruolo.

3. La disciplina del T.U.

La norma in commento ha l'obiettivo di semplificare al massimo una procedura che, già farraginosa quando si trattava solo delle spese processuali dei procedimenti di riscossione coattiva per i crediti erariali, si è ulteriormente complicata oggi con l'intervento dei concessionari anche per le spese di giustizia.

La disposizione evita per tutte le riscossioni molti passaggi di carte; attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate.

Oggi l'individuazione di quali spese e degli importi relativi si presenta agevole perché tutto è nel testo unico.

Poiché si tratta di spese che nascono dal processo (diritti e tasse) si prevede un visto di riscontro da parte dell'ufficio funzionalmente competente. Per questo non occorreranno passaggi di carte perché può essere tutto verificato sulla base del riscontro tra richiesta del concessionario e norme di legge.

TITOLO V
PROCESSO IN CUI E' PARTE L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Premessa

La disciplina delle spese nei processi in cui è parte un'amministrazione ha origini risalenti.

All'inizio era previsto un legame forte tra la disciplina delle spese dei processi in cui una parte era ammessa al gratuito patrocinio e quella delle spese in cui era parte un'amministrazione statale. Infatti, le norme attuative del campione civile (art. 39, d.m. 28 giugno 1866), per i processi in cui era parte un'amministrazione statale, rinviavano all'elenco delle spese anticipate per il gratuito patrocinio dell'epoca e ne prevedevano l'annotazione nello stesso registro (art. 40, d.m. citato).

Il tipo di legame diventa meno forte e sicuramente cambia con il r.d. 3282/1923, che detta la nuova regolamentazione generale del gratuito patrocinio. Con questa legge il legame è limitato alle spese prenotate a debito, di cui è disciplinato il recupero. I processi in cui è parte un'amministrazione dello Stato sono accomunati a quelli in cui è parte una persona ammessa al gratuito patrocinio solo per il termine per l'esazione delle spese prenotate a debito (art. 39 r.d. 3282/1923). E' disciplinato, inoltre, il recupero delle spese prenotate a debito nei giudizi amministrativi, che è affidato all'ufficio del registro (art. 36 r.d. citato); mentre per il recupero nel processo civile vale la precedente norma, che disciplina il recupero attraverso il campione civile.

Il modo in cui queste norme hanno trovato applicazione nell'ordinamento conferma quanto sopra precisato.

Con gli anni, alle amministrazioni dello Stato si sono aggiunte le altre amministrazioni ammesse dalla legge alla prenotazione a debito e nei registri si sono annotate imposte e tasse, mentre tutti gli altri tipi di spese (dagli onorari al consulente tecnico, alle indennità ai testimoni) venivano anticipate direttamente dall'amministrazione.

La nuova legge sul patrocinio a spese dello Stato (l. n. 134/2001) ha reciso il collegamento tra la disciplina delle spese relativa ai processi in cui è parte la persona ammessa al beneficio e quella dei processi in cui è parte un'amministrazione pubblica; infatti non si occupa proprio di questi ultimi.

La conseguenza di questa scissione è, da un lato, che nella materia rilevano solo le norme che prevedono la prenotazione a debito di alcune imposte quando la parte è un'amministrazione (per evitare esborsi tra amministrazioni ed erario), e le norme particolari per le notificazioni compiute dagli ufficiali giudiziari, dall'altro, che per il resto valgono le regole generali. Quindi, le prenotazioni sono fatte a meri fini contabili e i relativi importi saranno recuperati - in presenza del presupposto della condanna - insieme alle altre spese anticipate dall'amministrazione.

Articolo 158 (Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) (L)

La norma in commento trae le conseguenze di quanto esposto in premessa.

Il comma 1 è ricognitivo dell'esistente rispetto alle voci di spesa prenotate a debito; prende atto delle scelte del legislatore di evitare concreti esborsi di denaro quando dovrebbe anticipare le somme un'amministrazione.

Il comma 2 si collega alla norma che equipara le notifiche a richiesta dell'amministrazione alle notifiche a richiesta d'ufficio (art. 22 (R), alla cui relazione si rinvia).

Il comma 3 prende atto della scelta del legislatore, con la L. n. 134/2001, di svincolare il recupero di queste spese dalle modalità di recupero delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Così, queste spese saranno recuperate insieme a quelle ordinariamente anticipate dall'amministrazione, con il vantaggio di evitare che rispetto allo stesso processo si sommino due modalità di recupero diverse.

Articolo 159 (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) (R)

La norma in commento riproduce una norma regolamentare già esistente, riscrivendola in maniera più chiara, e la inserisce nel testo unico per motivi sistematici.